

	 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. MANZONI" ORNAGO - BURAGO DI MOLGORA Via Carlo Porta, 6 – 20876 ORNAGO (MB) e-mail: MBIC8CN00G@istruzione.it pec: MBIC8CN00G@pec.istruzione.it www.icornagoburago.edu.it Tel. 039/6010320 – Fax 039/6919145-	
---	---	---

Circ. n. 58

Ornago, 10 gennaio 2022

Agli alunni e alle loro famiglie

A tutto il personale scolastico

Al sito web

Oggetto: Ripresa delle attività scolastiche e nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

La presente per affrontare e gestire in sicurezza la ripresa e la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico a seguito di quanto previsto dall'art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dalla nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della salute n.11 dell'8.01.22.

SCUOLA PRIMARIA

Se nella stessa classe si è in presenza di:

1 CASO POSITIVO:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica:** in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- **misura sanitaria:** sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

2 CASI POSITIVI:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA

Se nella stessa classe si è in presenza di:

1 CASO POSITIVO:

attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

misura sanitaria: autosorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 2 CASI POSITIVI:

A) l'alunno che **non** abbia concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbia concluso da più di 120 giorni, che sia guarito da più di 120 giorni e a cui non sia stata somministrata la dose di richiamo:

attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;

misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo:

attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

misura sanitaria: autosorveglianza.

3 CASI POSITIVI:

attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per 10 giorni;

misura sanitaria: come da circolare 60136 (30/12/21)* del Ministero della Salute per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

*1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Ulteriori precisazioni:

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- **L'AUTO-SORVEGLIANZA** prevede l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5 se non si manifestano sintomi.
E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 al fine di ottenere tampone negativo per terminare l'autosorveglianza (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- **SI RICORDA CHE non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (Cfr. articolo 4, comma 2, del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decretolegge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- Gli alunni che possiedono i **requisiti per poter frequentare in presenza in regime di autosorveglianza** (previsti dall'art.4 c.1 D.L. n. 1) **devono dimostrarlo** in modalità digitale o cartacea mediante esibizione del Green pass e/o altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma.
La verifica dei dati sarà effettuata nel rispetto della normativa in materia di dati personali (Reg. UE &)/2016-GDPR e d.Lgs. n. 196/2003); **SI CHIEDE DI PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLA RELATIVA INFORMATIVA** in calce alla presente.

Si raccomanda infine il rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza anticovid:

- regolare igienizzazione di mani;
- il rispetto del distanziamento;
- costante aerazione dei locali;
- corretto utilizzo delle mascherine che devono coprire bocca e naso.



Confidando nella comprensione e collaborazione di tutti Voi porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisabetta Rinaldi

(firma omessa ai sensi dell'art.3 c.2 L. n. 39/93)

NUOVA GESTIONE DELLE QUARANTENE IN AMBITO SCOLASTICO



	<p style="text-align: center;"> FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</small> </p>	
	<p style="text-align: center;"> <i>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" ORNAGO - BURAGO DI MOLGORA Via Carlo Porta, 6 – 20876 ORNAGO (MB) e-mail: MBIC8CN00G@istruzione.it pec: MBIC8CN00G@pec.istruzione.it www.icornagoburago.edu.it Tel. 039/6010320 – Fax 039/6919145- </p>	

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per Genitori e Alunni, relativa ai trattamenti di dati previsti dall'art. 4 del D.L. 1/2022

La presente informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell'intestazione del presente documento.

Finalità del trattamento

I dati personali e particolari sono trattati dal titolare per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 1/2022.

Base giuridica del trattamento e non necessità del consenso al trattamento dei dati

La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 4 del D.L. 1/2022.

Stante la base giuridica, il trattamento può essere effettuato senza il consenso dell'interessato.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Ambito di comunicazione dei dati

I dati saranno trattati da soggetti formalmente designati ed autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del GDPR. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti per i quali la comunicazione sia prevista dalla normativa vigente o sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per lo svolgimento di attività affidate dal titolare. Detti soggetti potranno operare come responsabili del trattamento dei dati oppure operare in regime di autonoma titolarità.

Tempo di conservazione dei dati

I dati del rilevamento verranno conservati dall'istituto scolastico per il periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls (www.capitalsecurity.it), con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano, raggiungibile alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674 oppure ponendo un quesito all'interno del forum di discussione <http://www.capitalsecurity.it/phpbb/viewforum.php?f=2>

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls, email giancarlo.favero@capitalsecurity.it, cell. 335-5950674.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Rinaldi
(firma omessa ai sensi dell'art.3 c.2 L. n. 39/93)